

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

composta dai signori Magistrati:

- MARCELLI GIANMICHELE	Presidente
- PASTORE UGO	Consigliere
- RODOLFO GIUNGI	G. A. Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. /2016 RGC promossa

DA

- SpA, con sede in alla via n. , in

persona del legale rapp.te p.t.;

C.F.:

rappresentata e difesa dall'avv. del Foro di , ed elettivamente

domiciliata con questi in , alla via n. , presso e nello studio dell'avv.

(appellante)

NEI CONFRONTI DI

- soc. srl, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in

(), alla via , n. ;

C.F.:

rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Argento del foro di Pescara

, ed elettivamente domiciliata in alla , n. presso lo

studio di quest'ultimo;

(appellata)



Sentenza n. /2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n. /2016

Repert. n. /2021 del 04/05/2021

AVVERSO La sentenza n. /2016 del 02.11.2016 del Tribunale di Macerata resa nel giudizio

n. /2008 RGC;

OGGETTO: Contratti bancari.

CAUSA posta in decisione in data 07.10.2020.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello del 23.12.2016 l'appellante ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata accolta la domanda di ripetizione dell'indebitto proposta nei suoi confronti dalla soc. srl. Si è costituita in appello la parte appellata per chiedere la conferma della decisione gravata, con vittoria di spese. Con ordinanza del 14.02.2017 la Corte ha respinto l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione gravata. La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 07.10.2020 a seguito di trattazione scritta.

Con un primo motivo di impugnazione la Banca appellante censura la decisione di prime cure osservando che la stessa sarebbe stata emessa in violazione dei principi generali regolatori dell'onere probatorio, posto che la società attrice, odierna appellata, avrebbe omesso di produrre (com'era invece suo onere, avendo agito in ripetizione dell'indebitto), per i due contratti di conto corrente in contestazione, gran parte degli estratti conto, mentre avrebbe documentato soltanto una parte dei relativi estratti e riassunti scalari, peraltro non consecutivi. Ciò, secondo l'appellante, doveva condurre ad un integrale rigetto della domanda attrice, rigetto per il quale insiste in appello.

Con un secondo ed ultimo motivo di doglianza - che esaurisce pertanto il perimetro dell'effetto devolutivo dell'impugnazione in esame - la Banca critica la sentenza del Tribunale di Macerata per aver ritenuto ingiustamente nulla la pattuizione originaria relativa alla misura degli interessi passivi applicabili ai rapporti di conto corrente in questione. In particolare, almeno quanto al



contratto del 31.03.1980 (relativo al conto principale n.), sussisteva secondo l'appellante una pattuizione scritta da ritenersi conforme al disposto dell'art. 1284 c.c. perché, seppur per relationem, la misura pattuita degli interessi era sufficientemente determinata appunto mediante il richiamo ad elementi oggettivi, certi e sicuramente individuabili. Peraltro, anche qualora si fosse ritenuto che la pattuizione in argomento contenesse un riferimento agli usi praticati su piazza, quest'ultimo non era comunque illegittimo perché i contratti in discussione sono antecedenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla L. 154/1992, la cui retroattività è sempre stata esclusa dalla giurisprudenza.

Il secondo motivo di appello si pone come logicamente antecedente rispetto al primo e dunque va preliminarmente analizzato. Occorre muovere dalla considerazione per cui agli atti sussiste documentazione dell'apertura del solo conto corrente principale (n.), mentre del conto c.d. "anticipi" (che può presumersi successivamente aperto, comunque prima del 1991, data cui risale la prima documentazione disponibile del medesimo) non si rinviene affatto il contratto iniziale. Con riguardo al conto "anticipi" (n.), dunque, a prescindere dalla normativa specifica di settore successivamente entrata in vigore, risulta comunque evidente che le condizioni già previste dall'art. 1284 c.c. (ovvero quelle della necessità, in ogni caso, di una pattuizione scritta del tasso ultralegale degli interessi) non siano state rispettate. Quanto invece al conto principale n. , la scheda contrattuale del 31.03.1980 contiene il riferimento specifico, e aggiunto specificamente al modulo, ad un "accordo interbancario". Tale pattuizione deve ritenersi, ex art. 1442 c.c., prevalente rispetto a quella - pur richiamata dal modulo - contenuta nelle C.G.C. riportate a tergo del modulo stesso (e nelle quali si fa riferimento agli "usi su piazza"). Il contratto, quindi, quanto al tasso degli interessi, risulta concluso mediante richiamo delle parti a criteri e/o elementi estrinseci, di cui tuttavia è necessario valutare il grado di oggettività e di determinatezza al fine di poter ritenere - o meno - rispettato il canone di certezza previsto dall'art. 1284 c.c. (cfr. Cass. 20555/2020). E tale valutazione, nella specie, non può che condurre a risultati negativi in ordine alla validità della stipulazione, posto che l'"accordo interbancario" citato non solo, come correttamente rilevato dal



Tribunale di Macerata, non è sufficientemente individuato nella scheda contrattuale e, in ogni caso, non è stato né sufficientemente allegato né tantomeno prodotto in giudizio dalla Banca, ma, anzi, conteneva - per espressa ammissione della difesa di quest'ultima - un grado oggettivo di incertezza (prevedendo una misura minima e massima del tasso di interesse) tale certamente da non poter ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 1284 c.c. Anche la pattuizione del tasso di interesse passivo relativa al conto n. , sebbene intervenuta prima della normativa specifica di settore (della cui irretroattività peraltro non è possibile dubitare; cfr. Cass. 31934/2019), deve confermarsi pertanto nulla alla luce del previgente criterio generale del codice civile.

Il motivo di appello, conseguentemente, è infondato.

Passando così all'esame del primo motivo di doglianza, va innanzitutto chiarita la piena ammissibilità - contestata invece dalla difesa della parte appellata - dello stesso, posto che con la censura in esame la Banca formula una mera difesa, come tale esercitabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, volta a provocare una (ri)valutazione del materiale probatorio e, comunque, l'applicazione di un principio generale dell'ordinamento circa la regolazione del processo civile. Ciò posto, occorre sottolineare che nella specie la parte attrice odierna appellata ha solo parzialmente assolto all'onere probatorio - che indubbiamente le spettava avendo essa agito in giudizio per la ripetizione dell'indebito - di documentare l'andamento nel tempo dei conti correnti in contestazione. Sono stati prodotti in giudizio difatti soltanto alcuni estratti conto completi, oltre ad un numero maggiore di estratti e riassunti scalari, e ciononostante sono rimasti privi di qualsiasi documentazione periodi di tempo, anche considerevoli, del rapporto. Per conseguenza, come pur correttamente affermato dal Giudice di prime cure e riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 23852/2020), le lacune probatorie non possono che essere considerate a discapito degli interessi della parte attrice in ripetizione. Ferme le considerazioni che precedono, dall'esame della CTU (cfr. allegato n. 3/m), si ricava innanzitutto come le predette lacune temporali non siano state affatto considerate dal consulente nella ricostruzione dei rapporti di conto corrente in esame, che, pertanto, risultano (correttamente) riconteggiati solo con



riferimento ai periodi documentati. Non c'è dubbio, d'altro canto, che lo svolgimento del rapporto di conto corrente possa essere anche solo parzialmente ricostruito ed essere ugualmente oggetto di decisione nei limiti in cui, appunto, effettivamente ricostruito (cfr. Cass. 11543/2019). Non sono inoltre condivisibili le contestazioni della Banca appellante circa la validità, ai fini ricostruttivi del rapporto, degli estratti e riassunti scalari, dal momento che, al contrario, detta documentazione è comunque in grado di dare conto degli addebiti e degli accrediti complessivi operati sul conto (oltrechè dei relativi tassi e oneri applicati), come risulta del resto dal riconteggio dei due rapporti eseguito dal CTU. Né può attribuirsi pregio alla osservazione della Banca appellante secondo cui nel saldo complessivo trimestrale risultante dai predetti estratti e riassunti scalari potrebbero essere ricomprese operazioni (non specificamente documentate in assenza degli estratti conto completi) non conseguenti alle clausole contrattuali dichiarate nulle. A parte, difatti, l'estrema genericità della deduzione, non si riesce invero neppure ad ipotizzare (né appunto lo fa l'appellante) quali potrebbero essere le operazioni addebitate sul conto ma estranee alla dichiarata nullità delle clausole contrattuali (e cioè quelle relative alla misura degli interessi passivi, all'anatocismo etc. etc.); operazioni che peraltro, in ogni caso, sarebbe stato onere della Banca indicare. Va del resto considerato, in termini generali, che laddove il correntista - pur attore in ripetizione e come tale onerato della prova - abbia dimostrato sia le ragioni di nullità delle clausole pattizie applicate al rapporto di conto corrente che la presenza (seppure non per l'intero periodo di durata del rapporto) di importi debitori a lui addebitati dalla Banca, è poi onere di quest'ultima - nel caso voglia contestare la specifica riferibilità di tali addebiti all'operatività delle clausole dichiarate nulle - quello di provare specificamente, sul punto, la propria eccezione. Nulla di tutto questo invero è stato fatto dalla Banca appellante la quale si è limitata, già nel corso della CTU di primo grado, ad affermare - peraltro apoditticamente - la carenza e/o l'insufficienza della documentazione agli atti ai fini della ricostruzione del rapporto.

In considerazione di quanto precede, pertanto, l'appello è complessivamente da rigettare, con conferma della decisione di primo grado.



Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; esse sono distratte in favore degli avvocati di parte appellata, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante _____, in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere all'appellata le spese del secondo grado che liquida in complessivi € _____ = (di cui € _____ = per fase di studio; € _____ = per fase introduttiva; € _____ = per fase decisoria), oltre al 15% L.P. ed oltre ad accessori come per legge; spese, come complessivamente liquidate, distratte in favore degli avv.ti Emanuele Argento _____, dichiaratisi antistatari;
- dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 19.01.2021.

Il Giudice Ausiliario Relatore

Il Presidente

Avv. Rodolfo Giungi

dott. Gianmichele Marcelli

